



Depositato in Data 29 maggio 2017

IL DIRIGENTE

San Marino, 29 maggio 2017

Progetto di Legge qualificata

"RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E MODALITÀ DI VOTO IN AULA CONSILIARE"

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente Legge si propone di semplificare i lavori del Consiglio Grande e Generale attraverso l'applicazione di una tecnologia in grado di:

- a) permettere la rilevazione della presenza del Consigliere in aula nel corso delle sedute programmate;
- b) permettere una verifica in tempo reale della presenza in aula del numero legale, segnalando in caso di sua assenza la necessità di sospendere i lavori;
- c) permettere il computo reale dei gettoni di presenza di cui ogni consigliere ha diritto in base alle conferme di presenza da rilevare lungo la durata di ogni seduta;
- d) favorire il rispetto dei tempi di convocazione delle varie sedute consiliari e delle Commissioni Consiliari Permanenti;
- e) permettere il conteggio automatico dei voti a favore, contrari e astenuti al termine di ogni votazione, sia in forma palese sia in forma segreta, attraverso un software appositamente implementato;
- f) favorire in maniera semplice e immediata il rispetto del principio secondo cui ogni consigliere non possa in alcun caso esprimere più di un singolo voto per ogni votazione

Articolo 2

(Definizioni)

1. All'interno di questa legge si intende:

- a) per "nuovo sistema", il complesso di strutture hardware e software necessario per la rilevazione delle presenze dei consiglieri in aula e per la verifica del voto univoco degli stessi ad ogni votazione, tramite tecnologia con sensori di riconoscimento delle impronte digitali dei singoli consiglieri associate allo scranno degli stessi.
- b) per "monitor", il terminale in dotazione all'Ufficio di Segreteria, alla Segreteria Istituzionale e all'Ecc.ma Reggenza, all'interno del quale vengono riassunti in tempo reale i dati inerenti ogni rilevazione elaborata dal "nuovo sistema". I dati visibili sul terminale saranno altresì visionabili negli schermi presenti all'interno dell'aula consiliare.
- c) per "conferma di presenza", l'apposizione delle proprie impronte digitali sull'apposito sensore del nuovo sistema, di cui ogni scranno del Consiglio Grande e Generale sarà dotato

David Torralba *Giulio Piacentini*
Sandra G. sch. *Roberto Sch.* *Leopoldo Pionti* *Roberto Sch.*



- d) per "led di presenza", il lampeggiante luminoso, presente nella plancia di ogni scranno consiliare, che segnala la presenza in aula del consigliere, la sua assenza e richiede ad intervalli di 15 minuti la conferma di presenza.
- e) per "rappresentazione grafica dell'emiciclo", la rappresentazione grafica, all'interno del monitor, della situazione aggiornata all'interno dell'aula consiliare, ove ad ogni consigliere corrisponde un led e dalla quale si evincono la presenza in aula dei singoli consiglieri e le modalità di voto delle singole votazioni.

Articolo 3

(Rilevazione delle presenze)

1. Le sedute consiliari sono valide con l'intervento di almeno 30 Consiglieri, compresi i Capitani Reggenti, eccezion fatta per
 - a) la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, per le quali non è richiesto alcun numero legale
 - b) quanto disposto per la elezione dei Capitani Reggenti dalla Legge 24 marzo 1945 n.15.
2. La Reggenza dispone, a mezzo appello nominale, la verifica del numero legale all'inizio di ogni seduta ovvero prima della ripresa della seduta in caso di sua interruzione.
3. Il Consigliere certifica la sua presenza in aula durante ogni seduta Consiliare, attraverso la conferma di presenza realizzata attraverso l'apposizione delle sue impronte digitali sul sensore del nuovo sistema, di cui ogni scranno del Consiglio Grande e Generale è dotato.
4. La prima conferma di presenza dovrà venir richiesta dal nuovo sistema non oltre 15 minuti successivi all'orario di convocazione indicato dall'Ufficio di Presidenza. Se il numero dei consiglieri che confermano la presenza è inferiore a 30, la seduta viene sospesa per un'ora.
5. Il nuovo sistema richiede la conferma di presenza attraverso il lampeggiamento del led di presenza. La conferma di presenza va effettuata entro 15 secondi dall'inizio del lampeggiamento del led di presenza.
6. Nel caso in cui la conferma di presenza non venga effettuata entro i 15 secondi a disposizione, il nuovo sistema registra l'assenza dall'aula del consigliere, che potrà effettuare una nuova conferma di presenza al successivo lampeggiamento del led di presenza che scatterà nei 15 minuti successivi.
7. Qualora durante una qualsiasi seduta consiliare il numero dei consiglieri che abbiano confermato la presenza sia inferiore al numero legale di cui al comma 1, il nuovo sistema segnala in tempo reale nel monitor tale situazione, e la Reggenza sospende, per il periodo massimo di un'ora, la seduta in attesa che si formi il numero legale.
8. Trascorso tale termine dispone lo scioglimento della seduta o sessione dichiarandola deserta.



Articolo 4

(Delle votazioni)

1. Ogni votazione ordinaria in Consiglio Grande e Generale e nelle Commissioni Consiliari Permanenti, viene adottata attraverso l'utilizzo del nuovo sistema. Il nuovo sistema concede una finestra di 10 secondi dal momento dell'apertura della votazione a quello della sua chiusura.
2. A seguito di votazione palese sul terminale vengono enumerati tutti i dati sensibili, ovvero:
 - a) il numero dei Consiglieri presenti
 - b) il numero dei Consiglieri votanti
 - c) il numero dei voti favorevoli
 - d) il numero dei voti contrari
 - e) il numero degli astenuti
 - f) l'esito delle preferenze all'interno della rappresentazione grafica dell'emiciclo
3. A seguito di voto segreto, da attuarsi quando si verificano dissensi sul metodo di votazione o su richiesta anche di un singolo Consigliere, sul terminale vengono enumerati i dati di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente.
4. L'esito delle preferenze all'interno della rappresentazione grafica dell'emiciclo, di cui alla lettera f) del comma 2, avviene attraverso l'accensione automatica, da parte del nuovo sistema, di led associati ai singoli consiglieri dei seguenti colori:
 - a) verde in caso di voto favorevole
 - b) rosso in caso di voto contrario
 - c) giallo in caso di astensione
 - d) spento in caso di non voto
5. Ogni proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti, fatta eccezione per i casi in cui la legge prevede maggioranze qualificate.
6. Sono fatte salve le differenti modalità di votazione "per scheda", "per appello nominale" o "per palle", nei casi di seguito previsti
 - a) Per scheda, in ogni caso di nomine demandate al Consiglio. I Consiglieri, in questa ipotesi, scrivono su apposita scheda preordinata dalla Reggenza il nominativo votato in maniera chiara ed intelligibile.
 - b) Per appello nominale: la Reggenza adotta questo metodo di votazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge nel caso di approvazione del programma di Governo. In tali ipotesi l'Ufficio di Segreteria, su richiesta della Reggenza, invita i singoli Consiglieri presenti ad esprimersi sulla proposta in votazione.



- c) Per palle, solo in casi di forza maggiore o di non funzionamento del nuovo sistema. Con questo metodo di votazione il Consigliere introduce in apposita urna una pallina bianca o nera, a seconda se intenda o meno approvare la proposta.

Articolo 5


(Computo della quota di gettone di presenza spettante al singolo consigliere)

1. Il gettone di presenza dei membri del Consiglio Grande e Generale e quello dei Commissari delle Commissioni Consiliari Permanenti, verrà calcolato dal nuovo sistema attraverso l'elaborazione delle conferme di presenza del Consigliere in relazione agli orari di convocazione.
2. Al fine del computo di cui al precedente comma, al consigliere che entri in aula in ritardo rispetto all'orario dell'appello, il nuovo sistema decurerà il gettone di presenza di un 5% ogni 15 minuti a partire dal quindicesimo minuto di ritardo, ovvero di un 5% per ogni mancata conferma di presenza fino ad un numero massimo di presenze non confermate pari al 75% della durata di convocazione della seduta, oltre al quale non v'è diritto ad alcun gettone.

Articolo 6

(Tempi di implementazione del nuovo sistema)

1. E' dato mandato alla Segreteria Istituzionale, entro 30 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della presente Legge, di redigere e inviare a tutte le imprese con sede nel territorio della Repubblica di San Marino un bando di concorso per preventivi relativi al nuovo sistema, che risponda agli obiettivi introdotti nella presente legge.
2. Il bando di concorso dovrà intendersi pubblico e aperto anche ad eventuali attività con sede nel territorio della Repubblica eventualmente non destinatarie del bando, ma che dimostrino di essere in possesso dei requisiti idonei a garantire la fornitura, l'installazione e la manutenzione del nuovo sistema
3. L'assegnazione dell'appalto di fornitura, eventuale realizzazione del software, montaggio ed implementazione, nonché manutenzione almeno triennale relativa al bando di cui al comma 1, dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data di invio del bando di concorso.
4. La fornitura, l'eventuale realizzazione del software, il montaggio e l'implementazione del nuovo sistema dovrà avvenire entro 60 giorni lavorativi dalla data di assegnazione dell'appalto.
5. L'utilizzo in via esclusiva del nuovo sistema, debitamente implementato all'interno della sala del Consiglio Grande e Generale, non potrà in ogni caso essere avviato al più tardi nel corso della sessione del Consiglio Grande e Generale o di una qualsiasi delle quattro Commissioni Consiliari Permanenti di febbraio 2018.





6. Il bando di concorso di cui al comma 1 dovrà prevedere le penali a cui il fornitore sarà assoggettato in caso di non rispetto dei termini specificati nei commi 4 e 5 che non conseguano a casi di forza maggiore. Dovrà altresì prevedere che il pagamento del fornitore da parte dello Stato dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di consegna del nuovo sistema di cui al comma 4, nonché le penali a cui lo Stato sarà assoggettato in caso di non rispetto di tali obblighi.

Articolo 7
(Abrogazioni)

1. Vengono abrogati, in quanto ricompresi tra le specificità del nuovo sistema:

Gli articoli 9 e 10 della Legge 11 marzo 1981, n. 21 (RIFORMA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

L'articolo 10 della Legge 19 maggio 1984 n.47

Ogni altro articolo di legge contrastante con la presente Legge.

Articolo 8
(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore cinque giorni dopo la sua legale pubblicazione.

I Consiglieri del Movimento R.E.T.E.

